

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRANATA, GHIGLIA, GIAMMANCO, LAMORTE

Disposizioni per l'insegnamento dell'educazione ambientale
nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 5 agosto 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le tematiche ambientali e la sostenibilità dello sviluppo hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito culturale contemporaneo. Molti problemi che riguardano le questioni ambientali hanno natura inedita e con difficoltà possono essere affrontate senza una consapevolezza culturale che parta dalle giovani generazioni attraverso il pieno coinvolgimento del sistema formativo e della scuola.

Da qualche anno nelle scuole italiane vengono organizzati, anche attraverso la collaborazione dell'associazionismo ambientalista, corsi ed incontri per avvicinare i giovani all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Ma che cos'è l'ambiente? Il termine « ambiente » si riferisce generalmente a tutto ciò che ci circonda e deriva dal latino « *ambitus* ». Capita spesso, però, che il

concetto venga confuso con quello di natura, che rappresenta invece un bene a sé che può essere concepito indipendente dalla presenza dell'uomo.

Il termine « ambiente » indica invece un valore di cui l'uomo stesso è parte e di cui costituisce un elemento, ponendosi in relazione con la natura. In questo stretto rapporto l'uomo scrive le regole della convivenza, dapprima delineate a vantaggio dei bisogni umani (antropocentrismo), ma che, con il tempo, prendono sempre più in considerazione le esigenze del valore ambiente in sé (biocentrismo). In questa « corresponsività » che tiene in debito conto tutte le espressioni della vita, nasce e si sviluppa il diritto dell'ambiente.

Ormai da oltre un decennio negli atenei italiani ed europei materie quali il « Diritto dell'ambiente » e la « Politica e gestione dell'ambiente » sono insegnate in corsi di

studio universitari o nei *master post* laurea di primo e secondo livello.

L'alta formazione e lo studio specialistico sono dunque garantiti ma, paradossalmente, ancora fragile è la costruzione delle fondamenta, pur nella consapevolezza che è, necessario sensibilizzare le nuove generazioni fin dalla più tenera età, attraverso programmi di studio mirati, a partire dunque dalle scuole primarie.

Un cammino lungo e complesso che dovrebbe muovere i primi passi con una rivisitazione del sistema scolastico che, sebbene rimaneggiato più volte dalla riforma Gentile ad oggi, continua a trovare difficoltà legate ad una società in continua evoluzione.

Il diritto all'ambiente rappresenta uno dei diritti fondamentali, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che merita di assurgere a rango costituzionale.

La nostra Carta fondamentale, infatti, fa sì riferimento all'ambiente, identificandolo nella tutela del paesaggio, ma tale definizione non è al passo con i tempi, in una società in continua evoluzione in cui emergono nuove e difficili problematiche,

come quelle legate all'inquinamento o alle mutazioni climatiche.

La tutela dell'ambiente, invece, costituisce un processo che per essere compreso a fondo necessita di una cultura di riguardo, che vede l'affermazione della concezione dell'ambiente come patrimonio comune dell'umanità.

A tal fine interviene la presente proposta di legge, che intende promuovere e valorizzare l'educazione all'ambiente attraverso l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento dell'educazione ambientale quale nuova ed autonoma disciplina obbligatoria.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge; l'articolo 2 prevede l'introduzione dell'insegnamento della materia dell'educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, mentre l'articolo 3 prevede che la predisposizione dei relativi programmi sia affidata agli istituti scolastici.

L'articolo 4 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui fra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. L'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile rappresenta un valore fondamentale del vivere civile. Ogni cittadino deve essere educato alla cultura della prevenzione, della tutela, della valorizzazione e della promozione dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema attraverso il rispetto del patrimonio naturale e culturale e l'uso razionale delle risorse.

2. L'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile esprime una concezione del comportamento umano teso alla tutela della vita e dell'ambiente attraverso l'affermazione dei principi comunitari ambientali di prevenzione, precauzione, tutela e sicurezza.

ART. 2.

(Obbligatorietà dell'insegnamento).

1. L'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile è materia di insegnamento obbligatoria e autonoma in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3.

(Programmi scolastici).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede l'insegnamento dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

2. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche,

ai sensi delle disposizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, e delle ulteriori normative adottate in materia.

ART. 4.

(Modalità di attuazione).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in fase di prima attuazione della presente legge, individua, fra il personale docente, le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile, relativamente ai programmi stabiliti per ogni ciclo scolastico.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

